


L'UOMO È IL MIGLIORE AMICO DEL CANE?

Una guida ai doveri,
agli obblighi,
ma anche ai diritti

per una pacifica convivenza fra umani
e quattrozampe



Provincia di Roma

Assessorato alle politiche dell'Agricoltura e dell'Ambiente



Provincia di Roma
Assessorato Agricoltura e Ambiente
Ufficio Tutela Animali

Se lo ami proteggilo

adozione

per non lasciarlo solo
pensa ad un amico, un cane o un gatto,
e incontralo in un canile

tatuaggio e microchip

perché ritorni a casa

l'iscrizione all'anagrafe canina
è un obbligo di legge
e una garanzia per il proprietario

sterilizzazione

per evitare il randagismo

questo intervento può contribuire
a limitare la vergogna dell'abbandono

Hai bisogno di un consiglio? Rivolgiti sempre al medico veterinario



Ordine dei Medici Veterinari
della Provincia di Roma

www.provincia.roma.it
06.67663164

3 Presentazione di
Enrico Gasbarra
Presidente della Provincia di Roma

5 Introduzione di
Sergio Urilli
Assessore alle politiche dell'Agricoltura e dell'Ambiente
della Provincia di Roma

6 Due o tre cose
che dobbiamo sapere sui cani

9 I cani e noi
di **Riccardo Totino**

19 Prevenire il malessere dei cani
educando gli affidatari
di **Pasqualino Santori**

33 Leggi e Ordinanze.
Le regole, i diritti e i doveri
di **Gianluca Felicetti**

Provincia di Roma

Ufficio Tutela Animali
Dott.ssa Francesca Finocchiaro
Dipartimento V - Servizio 1 Ambiente
Via Tiburtina 691 - 00154 Roma
Tel. 06 67663164 - 06 67663315

Ideazione e coordinamento editoriale
Gianluca Felicetti

Progetto grafico
Pier Paolo Puxeddu+Francesca Vitale
studiografico@puxeddu-vitale.it

Illustrazioni
Rosario Oliva Visualstore


Stampa
La Moderna
Via di Tor Cervara, Roma

III edizione
stampata nel mese di febbraio 2006

Nella stessa serie:
Mici amici
Guida per una convivenza solidale
e informata tra gatti e umani
febbraio 2005 - II edizione febbraio 2006

Ritiro singole copie :
Provincia di Roma
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Via IV Novembre 102c - 00187 Roma
email: c.angeletti@provincia.roma.it

**Richiesta e ritiro copie per enti,
amministrazioni e associazioni:**
Provincia di Roma
Ufficio Tutela Animali - Servizio Ambiente
Via Tiburtina 691 - 00154 Roma
Tel. 06 67663164 - 06 67663315



L cane, il miglior amico dell'uomo, improvvisamente diventato un essere di cui diffidare, di cui avere paura? No, l'animale che condivide con noi da secoli la vita di tutti i giorni non è improvvisamente impazzito. Certo, gli umani fanno di tutto per farlo diventare così: lo usano, lo maltrattano ma parallelamente tanti anziani vi trovano una preziosa compagnia, bambini in difficoltà trovano un supporto terapeutico, e tante famiglie, una su tre, trovano un amico insostituibile.

La Provincia di Roma si è impegnata ad essere più amica delle altre specie animali, a valorizzare il volontariato che accudisce i randagi.

Con questa Guida cerchiamo di dare una mano a tutti, con o senza cane al seguito, a conoscere meglio doveri, obblighi ma anche diritti per una pacifica e solidale convivenza.

Enrico Gasbarra

Presidente della Provincia di Roma





Nella nostra Provincia vivono oltre 230 mila cani in case e giardini a cui vanno aggiunti altri centomila quattrozampe purtroppo fermi nei canili in attesa di un'adozione. È per questo che stiamo incentivando l'affidamento consapevole con un sostegno alle persone che, prendendo con sé un cane, fanno una tripla buona azione: per il cane, per sé, e per le Amministrazioni pubbliche che potranno così investire risorse in altri servizi per il rispetto degli animali.

Tre dei più qualificati esperti a livello nazionale ci guidano in questa pubblicazione alla scoperta delle regole e delle normative, alcune molto recenti, con consigli incentrati partendo dalle domande comuni, di tutti i giorni che tutti, anche chi non vive con un cane, si pone.

Una migliore educazione dei cani, e delle persone che vivono con loro, fin dalla scelta del quattrozampe con il quale condividere un tratto della nostra vita, è necessaria.

Ricordando che l'adozione è un atto d'amore, l'abbandono è un reato punito dal Codice penale e la sterilizzazione dei quattrozampe una delle risposte dovute per porre freno ad una moltiplicazione insostenibile.

Conservate questa nuova edizione della Guida, fatela leggere ad amici e conoscenti:

è uno strumento concreto, pratico, davvero utile.

Sergio Urilli

*Assessore alle politiche dell'Agricoltura
e dell'Ambiente della Provincia di Roma*

DUE O TRE COSE CHE DOBBIAMO SAPERE SUI CANI

Come ogni altra specie addomesticata dall'uomo, anche il cane ha un progenitore selvatico che nel suo caso è il **Canis lupus**, il lupo. La teoria è stata discussa nei tempi ma oggi è stata provata dalla ricerca che ha riscontrato un'affinità fra cane e lupo in alcuni casi superiore a quella fra differenti razze canine, bastardini o meticci. Sembra impossibile ma **le oltre 400 razze di cani odierne provengono da una sola origine**, e dal lupo il cane ha ereditato l'attitudine sociale. Così, in un processo iniziato circa 14mila anni fa, si arriva alla diffusione del cane domestico già nel Neolitico ed alla presenza di razze distinte da 4mila anni fa.

Dai loro progenitori selvatici i cani hanno ereditato molte caratteristiche fisiche e comportamentali. Dai lupi gli viene l'**acutissimo senso dell'olfatto** sviluppato su una superficie quindici volte superiore a quella dell'uomo, e l'utilizzo di questa qualità **come forma di comunicazione** fra individui diversi, come nel caso della marcatura del territorio.



Sempre dal lupo, hanno assunto l'**abitudine di scavare nel terreno** per nascondere gli ossi, derivata dal comportamento di nascondere le eccedenze delle prede in "dispense" sotterranee.

Ed è l'antico istinto predatorio, adesso usato solo come schema di azione dal cane domestico, che fa attrarre **l'attenzione dei cani verso le cose in movimento**, alle quali reagiscono tentando un inseguimento più o meno persistente e variabile da razza a razza.

Sempre dall'istinto predatorio, unito alla reazione di imitazione del comportamento di altri individui, deriva poi l'atteggiamento dei **cani che corrono insieme** e che simulano la dinamica di un branco di lupi all'attacco.

Deriva infine dalla vita in branco il tipo di atteggiamento che i cani assumono **all'interno della famiglia** degli affidatari, dove **il capobranco è il "padrone"** o, per meglio dire, il tutore, **e il branco la famiglia umana** che sostituisce i contatti sociali dei quali i lupi allo stato selvatico non sono mai stanchi.



I CANI E NOI

di **Riccardo Totino**

Educatore cinofilo comportamentalista, Roma

Il raggiungimento di una convivenza uomo-cane pacifica e soddisfacente è condizionato, sostanzialmente, da tre fattori: la scelta del cane giusto, l'equilibrio psicologico del cane, la qualità di rapporto che il proprietario instaura con il proprio animale.



Scelta del Cane

Molti dei problemi legati alla detenzione di un cane si possono attribuire, sostanzialmente, alla scelta non idonea al momento dell'adozione. Attualmente esistono **circa 400 razze** di cane riconosciute dalla F.C.I. (Federazione Cinologica

Internazionale), divise in dieci gruppi; ogni gruppo si distingue dall'altro per differenza di aspetto e funzione di utilità.

Sostanzialmente, i cani si possono raggruppare in **pastori, bovani e molossoidi**, utilizzabili anche per guardia e difesa; **cani nordici; cani da caccia**, divisi per le loro diverse attitudini nelle varie discipline venatorie; **cani da compagnia e da corsa** (levrieri, un tempo utilizzati per la caccia).

Se è vero che ogni cane può adattarsi a condurre una vita diversa da quella per cui è stato selezionato, è altrettanto vero che ciò richiede un impegno maggiore da parte dell'uomo: pertanto, è opportuno che la **scelta del cane** sia fatta **in funzione delle specifiche necessità piuttosto che dettata da ragioni di estetica**. Tralasciando i commenti su chi decide di acquistare un animale per il suo aspetto fisico, è necessario comunque tener presente che un cane bello, se non gestibile, non si può mostrare ed esporre, con la conseguenza che decadono le ragioni per cui si è deciso di dotarsene. La scelta del cane di razza o del meticcio

La scelta del cane di razza o del meticcio non dovrebbe mai essere motivata dalle impressioni o da ciò che si vede nello spettacolo.



non dovrebbe mai essere motivata dalle impressioni o da ciò che si vede nello spettacolo (nella realtà, le imprese dei cani attori sono realizzabili quanto gli effetti speciali dei film di nuova generazione) e nemmeno dalla tenerezza espressa da un cucciolo abbandonato. Bisogna essere consapevoli del fatto che più il cane è grande, maggiore è l'impegno che la sua gestione richiede; che l'adozione di un secondo cane comporta il triplo dell'impegno che richiede la gestione di uno (ad esempio: andare a casa di un amico con il cane al seguito è normale, andarci con due comincia a creare qualche difficoltà). Inoltre, non bisogna dimenticare che **i cani hanno necessità di compiere attività fisica e di relazionarsi con i loro simili** per giocare e confrontarsi. In merito a ciò, anche la taglia dell'animale ha la sua importanza: più il cane è grosso e pesante, più è difficile gestirlo per una persona di corporatura esile, anziana o troppo giovane; inoltre, l'esigenza di svolgere attività fisica all'aperto è, per il cane di grande taglia, più importante che per uno di ridotte dimensioni. Basti pensare che il piccolo Yorkshire è sempre vicino ai suoi proprietari e che, durante la giornata, percorre molti chilometri insieme ad essi; un pastore tedesco, invece, trascorre più tempo nella sua cuccia e, a parità di chilometri percorsi, svolge un decimo dell'attività fisica del suo cugino inglese.

Equilibrio psicologico del cane

Il cane **apprende dal momento della nascita** e non smette di farlo **fino alla fine dei suoi giorni**, per cui è inesatto credere che quest'animale non possa essere educato prima o dopo un determinato periodo.

Attualmente, non è stato dimostrato che un cane possa nascere psicologicamente instabile ma, se anche così fosse, la percentuale dei casi sarebbe talmente bassa da risultare irrilevante. La maggior parte dei problemi di comportamento sono legati, da un lato, al **periodo della crescita**, in cui si costruisce la personalità del cane e, dall'altro, alla qualità di **relazione con l'ambiente circostante** (rapporto sociale), nel corso della vita dell'animale.

Non è stato dimostrato che un cane possa nascere psicologicamente instabile ma, se anche così fosse, la percentuale dei casi sarebbe talmente bassa da risultare irrilevante.

Bisogna ricordare che i cani aggrediscono principalmente per difesa ed il cane pauroso diventa morsicatore più facilmente di quello coraggioso.

Periodo della Crescita

Il distacco prematuro dalla madre e dai fratelli, l'isolamento a cui il cane è sottoposto durante il periodo delle vaccinazioni, il permissivismo totale di cui godono molti cuccioli nei primi mesi di vita non aiutano il corretto sviluppo sociale del cane.

■ Teoricamente, i cuccioli dovrebbero rimanere con la madre fino a quattro mesi e condurre con lei e gli altri fratelli una vita sociale normale: passeggiate, uscite nei parchi, visite dal veterinario, etc. È stato osservato che l'uomo, anche se non molto esperto, può sostituirsi alla madre senza causare danni psicologici al cucciolo, a partire dai sessanta giorni di età di quest'ultimo. Un'adozione prematura

(al di sotto dei trenta giorni) richiederebbe, invece, una conoscenza approfondita sia del "Periodo di Transizione" sia del "Periodo di Socializzazione", attraverso lo studio di testi che trattano l'argomento o l'aiuto di un esperto comportamentalista.

■ Il lasso di tempo che va dalla 3^a-4^a alla 12^a-14^a settimana di vita del cane (secondo la taglia o la razza) è chiamato "**Periodo di Socializzazione**". Durante questa fase, **tutto quello che interagisce con il cucciolo diventa, per lui, normale**: cani, gatti, conigli, automobili, rumori, spari, etc. Quanto più il cucciolo sarà stimolato, tanto più, da adulto, sarà in grado di affrontare serenamente l'impatto con l'ambiente.

L'"**Impronta della Paura**" si instaura tra l'8^a e la 10^a settimana. Nel periodo precedente non si sviluppano traumi permanenti mentre, in seguito, bisogna prestare attenzione a **non sottoporre il cucciolo a situazioni scioccanti** e, nel caso questo dovesse subire uno spavento, è necessario riproporgli un contesto analogo, di intensità più lieve, fino alla normalizzazione dell'evento. Bisogna ricordare, infatti, che i cani aggrediscono principalmente per difesa ed il cane pauroso diventa morsicatore più facilmente di quello coraggioso. Il periodo della socializzazione è concomitante a quello delle vaccinazioni, durante il quale il cane è a rischio di contagio dalle malattie infettive tipiche della sua specie. Per oviare

all'inconveniente, sarebbe opportuno **far socializzare il cucciolo soltanto con soggetti vaccinati** ed in posti non frequentati abitualmente da cani sconosciuti; portarlo con l'auto in giro per la città e fargli conoscere più gente possibile, avendo cura di evitare, senza mostrarsi ansiosi, tutte le situazioni a rischio per la sua stabilità emotiva e la sua salute fisica.

■ La corretta **crescita psicologica** di un cucciolo è legata alle regole di comportamento che gli sono imposte, dapprima dalla madre e in seguito dai suoi proprietari.

Le limitazioni sono tanto importanti quanto

le indicazioni positive: permettere ad un cucciolo di utilizzare a suo piacimento letti, divani o qualsiasi spazio di riposo normalmente utilizzato dagli uomini, somministrargli bocconcini mentre si sta mangiando, parlo, per importanza, come individuo al di sopra degli altri e di se stessi, sono fattori alla base di un **confuso rapporto sociale** e, quindi, corresponsabili di una cattiva educazione. Il cucciolo deve discernere, sin da piccolo, ciò che gli sarà **permesso** e ciò che gli sarà **interdetto**: in questo modo si potranno evitare incomprensioni che potrebbero sfociare in uno scontro con il cane adulto.

■ **Il rispetto**, inteso in senso biologico, quindi canino, **di tutte le fasi di crescita** (neonatale, di transizione, di socializzazione, la pubertà e l'adolescenza), pone le basi per un **sano sviluppo** della mente del cane, con il conseguente piacere di convivere con esso.

La corretta crescita psicologica di un cucciolo è legata alle regole di comportamento che gli sono imposte, dapprima dalla madre e in seguito dai suoi proprietari.



**Attraverso
il gioco
è possibile
insegnare le
regole sociali
senza ricorrere
a sistemi
violenti
e coercitivi.**

Rapporto Sociale

Per “Qualità di Rapporto” si intende un rapporto sociale **gerarchicamente corretto in senso biologico** e, cioè, così come previsto dalla natura del cane. Il concetto di capobranco richiama spesso alla mente, in maniera erronea, un individuo cattivo che picchia il suo animale. Non è così: il cane ha bisogno che nel suo branco siano presenti una o più **figure guida che gli sappiano indicare come comportarsi** in un mondo le cui regole sono molto lontane dalla sua capacità di comprenderle. Per questo **si affida agli umani** che si curano di lui! Se queste persone non sono in grado di svolgere il suddetto incarico, l'animale tenderà di occupare il posto vacante nell'area dei leader ed inizierà ad imporre le sue regole, proponendo inevitabilmente una “vita da cani”.

Quando ci si vuole avvicinare ai meccanismi della mente del cane, è necessario pensare ai lupi ed al loro modo di vivere. **Le regole da osservare sono semplici**; i risultati si possono ottenere con una certa facilità se l'applicazione dei metodi è costante nel tempo e coerente da parte di tutti i membri della famiglia umana. Indipendentemente dall'affetto che si nutre per il proprio animale, il cane appartenente al branco misto umano-cane deve considerarsi il più debole del gruppo e, di conseguenza, seguirà con piacere le indicazioni che riceve.

L'applicazione dei concetti di “libertà” ed “uguaglianza”, oltre ad essere di difficile realizzazione all'interno dei gruppi umani, appare addirittura insensata agli occhi del cane. Il comportamento dei membri della famiglia umana deve essere simile a quello dei dominanti in un branco di lupi: per riconoscere **il capobranco** è sufficiente osservare chi **ha priorità d'accesso alle risorse** e chi **promuove e regola la maggior parte dei rapporti sociali**. Così come in un'azienda il dipendente deve chiedere un appuntamento alla segretaria per comunicare con il capoufficio, allo stesso modo il cane non può disturbare il suo superiore, se non dopo aver ricevuto il permesso. Nei confronti del cane tutto questo si può esprimere nel seguente modo:

- Al rientro in casa, **salutare i membri umani prima del cane** e, comunque, salutarlo nello stesso modo in cui si salutano le persone (i festeggiamenti sono più un bisogno degli umani che del cane).
- Consumare **i pasti** mentre il cane è ancora digiuno (in natura i subordinati mangiano i resti del pasto dei superiori, se avanzano...).
- Trattare con indifferenza gli **approcci invadenti** del cane, siano essi per richiesta di cibo, gioco o carezze, e non accontentarlo prima che siano trascorsi almeno cinque minuti dopo la sua rinuncia.
- Insegnargli ad eseguire con prontezza i **comandi base**: “Seduto”, “Terra”, “Fermo”, “Vieni”, “Piede”, “Stop” e “Lascia”. Se non si hanno sufficienti conoscenze per insegnarli, rivolgersi ad un esperto.
- Imparare a **giocare con il cane**. Attraverso il gioco è possibile insegnare le regole sociali senza ricorrere a sistemi violenti e coercitivi, si migliora il rapporto con l'animale e si possono soddisfare le esigenze fondamentali di quest'ultimo attraverso la simulazione.
- Un **metodo di insegnamento** che non produce i risultati desiderati deve essere abbandonato e sostituito con un altro più efficace.

Il comportamento dei membri della famiglia umana deve essere simile a quello dei dominanti in un branco di lupi.



Questi metodi sono in alternativa ai vecchi, superati, basati sulla sofferenza fisica che sono un'arma a doppio taglio: questi ultimi, se utilizzati in modo maldestro, possono innescare il **“Riflesso di Difesa Attivo”**, con conseguente ribellione dell'animale ed invito, anche se involontario, ad usare l'aggressività.

Il cane è un animale che **vive il presente**, che non è in grado di formulare pensieri astratti e che non può collegare una conseguenza a fatti accaduti in precedenza: punire un cane per un'azione commessa durante l'assenza del proprietario, nella maggior parte dei casi, produce effetti inversi a quelli desiderati.

La conoscenza della diversità di percezione dell'ambiente è lo strumento che ci permette di capire il nostro cane.

Quanto detto finora è solo uno spunto per divulgare la conoscenza di un mondo percepito in maniera diversa dalla nostra. Noi umani crediamo che il mondo sia così come lo vediamo, ma **i cani credono che il mondo sia così come lo odorano**. Per loro l'aria è fonte di informazione quanto lo è per noi la luce, ma **non sanno che noi siamo diversi da loro**. Questa consapevolezza è la forza che ci permette di ottimizzare il rapporto con questi animali, e l'approfondimento della conoscenza della diversità di percezione dell'ambiente è lo strumento che ci permette di capire il nostro cane.

Esistono numerosi libri pubblicati su questa materia e non sarebbe male se ogni proprietario di cane ne leggesse almeno uno.







PREVENIRE IL MALESSERE DEI CANI EDUCANDO GLI AFFIDATARI

di **Pasqualino Santori**

Veterinario comportamentalista, Presidente del Comitato di Bioetica per la Veterinaria presso l'Ordine dei Veterinari della Provincia di Roma e membro del Comitato Nazionale di Bioetica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Dare indicazioni su un argomento così pressante in poche pagine è decisamente difficile. È però certo che si deve evitare di guastare nell'opinione pubblica il rapporto tra uomo e cane, alterando qualcosa che procede da migliaia di anni fruttuosamente per entrambe le parti.



I cani sono tutti individualmente diversi soprattutto nei caratteri comportamentali ed è impossibile prevederne perfettamente le caratteristiche.

L'educazione del cucciolo

Alcune indicazioni per l'educazione del cucciolo ed anche dell'adulto, se non lo si è fatto prima, sono utili per evitare una serie di problemi di convivenza tra uomo e cane.

Ancora più utili possono essere i suggerimenti per **individuare precocemente dei comportamenti anomali** e quindi per rivolgersi rapidamente ad un veterinario comportamentalista, che possa diagnosticare il problema e dare le indicazioni per correggerlo.

L'uomo ed il cane, convivendo da migliaia di anni, si saranno già probabilmente creati reciprocamente dei problemi, senza che questo abbia però alterato l'evoluzione complessiva del loro rapporto.

Alcuni problemi però si sono acuiti negli ultimi tempi per varie ragioni e tra queste:

- La **diffusione irrazionale di razze** create per un uso particolare diverso da quello che se ne fa.
- Il **poco tempo** generalmente dedicato al cane nella vita quotidiana.
- La **struttura delle città** che generalmente non prevede spazi adatti agli animali.
- Una cultura del rapporto uomo animale che, perse le diffuse nozioni di una volta (spesso piene di eccessive preoccupazioni per la salute), si trova a fare i conti con una **informazione imprecisa e fantasiosa**.
- L'uso dell'**animale come status symbol**.
- Talvolta anche i **sensi di colpa** per aver precedentemente trascurato l'animale.

Gli animali, e tra questi i cani, sono tutti individualmente diversi soprattutto nei caratteri comportamentali ed è impossibile prevederne perfettamente le caratteristiche.

L'idea di clonare il proprio cane per averne uno perfettamente simile dopo la morte può avere una sua efficacia dal punto di vista morfologico ma nient'affatto dal punto di vista caratteriale, perché **il carattere solo in piccola parte ha una origine genetica**


ma è soprattutto **originato dall'interazione con l'ambiente** in senso lato.

Le razze permettono di creare una prevedibilità abbastanza forte per la componente morfologica e molto meno forte per la componente comportamentale psicologica.

Sulle caratteristiche comportamentali dell'animale influisce molto di più l'educazione.

Evidentemente, in senso positivo se è stata una buona educazione ed, al contrario, in senso negativo (fino ad avere un cane maleducato e prepotente) se si è trattato di una cattiva educazione.

Alcuni problemi si sono acuiti negli ultimi tempi per varie ragioni e tra queste, la struttura delle città che generalmente non prevede spazi adatti agli animali.



Nella convivenza, l'entità delle attenzioni e dell'impegno varia sulla base delle caratteristiche fisiche e caratteriali del cane.

Come scegliere un amico

Convivere con un animale domestico, cioè geneticamente abituato al contatto con l'uomo, richiede di prendere degli impegni diversi a seconda del genere di animale (con i selvatici anche se ammansiti la convivenza è sempre un'imposizione). Per i cani siamo a conoscenza delle

caratteristiche dell'impegno richiesto.

Sappiamo che non rispettare queste esigenze può creare problemi fisici e psicologici all'animale.

- L'animale non può essere **lasciato solo** per periodi della giornata troppo lunghi (otto ore si ritiene il massimo).
- Deve poter fare delle **passeggiate** giornaliere.
- Deve poter avere una **attività fisica** quotidiana.
- Deve poter avere una **attività sociale**.

L'entità delle attenzioni e dell'impegno varia sulla base delle caratteristiche fisiche e caratteriali che, in parte, possono essere previste con la scelta della razza o con la conoscenza dei genitori dei cuccioli (se si sceglie di adottare un cucciolo non di razza).

La **scelta della razza**, se si vuole scegliere un cane di razza, andrebbe tenuta di conto soprattutto per questo motivo e **non per ragioni estetiche o di moda**.

Le razze sono state create apposta per gli usi che si volevano fare degli animali (ciò vale anche per le altre specie) e quindi per avere dopo la nascita le caratteristiche previste.


La selezione genetica è divenuta un fenomeno più spinto solo negli ultimi due secoli.

Se le razze non fossero mai esistite, cioè se gli animali si fossero riprodotti liberamente, **probabilmente avremo un solo tipo di cane** con caratteristiche molto simili tra tutti gli individui della specie; e con molto più somiglianza al cane che migliaia di anni fa l'uomo primitivo ha addomesticato. Fenomeno che è avvenuto con profitto anche dello stesso cane, tanto che si parla di **“codomesticazione”** per quanto queste due specie hanno collaborato nei millenni.

È strano che l'uomo più moderno, evoluto e colto, adesso invece abbia dei problemi con delle razze che proprio lui ha costituito!

Per la ponderazione degli elementi della scelta di un cane, bisogna parlare con persone qualificate a dare delle indicazioni. Molte persone sono qualificate ma talune pensano solamente di esserlo quindi, per andare sul sicuro, **è bene parlare con un veterinario che si occupi di comportamento.**

Il cane non può essere lasciato solo troppo a lungo, deve poter fare delle passeggiate giornaliere e deve poter avere un'attività fisica e sociale quotidiana.



Prevenire i problemi comportamentali significa essenzialmente far socializzare correttamente il proprio animale ed educarlo.

Prevenzione dei problemi comportamentali

Se si è scelto in modo corretto il proprio cane bisogna solamente **continuare a lavorare bene**.

Se non si è fatta una scelta corretta, per lo più il danno non è irreparabile ma bisogna stare più attenti nelle fasi successive.

Prevenire i problemi comportamentali significa essenzialmente far socializzare correttamente il proprio animale ed educarlo.

Va fatta a questo punto una **chiara distinzione tra educazione ed addestramento**.

L'addestramento insegna una abilità come per esempio la difesa, la caccia o la ricerca delle persone sepolte dalle macerie.

L'addestramento non è affatto indispensabile anche se può essere utile.

È invece importante che, come tutti gli uomini, **anche i cani siano educati per poter convivere in una società** e non creare problemi al prossimo. Ciò è tanto più importante se si possiede una mole ingombrante e se i danni che si possono provocare sono ingenti.

L'educazione deve iniziare da subito quando si porta un cane in casa, ed in genere il periodo ideale per far ciò è intorno alle otto settimane. Prima di allora, nelle prime settimane di vita, l'educazione è già cominciata ad opera della madre dei cuccioli (questo dovrebbe sempre essere accaduto presso un allevatore coscienzioso; non avviene invece nelle cosiddette fabbriche di cani) che avrà iniziato ad insegnare preziosissime **regole di convivenza sociale tra cani**, per esempio l'inibizione del morso.

In effetti, un cane può essere educato in modi diversi ma, vista la diffusa incultura urbana, è bene seguire delle indicazioni che rendano più sicuri e riproducibili i risultati.

Educare è **proprio come educare un giovane essere umano**; è una cosa da fare necessariamente perché il cane è un essere vivente e non una macchina, quindi **le sue reazioni sono individuali** e non stabilite alla catena di montaggio.

Educare è anche culturalmente molto interessante perché tra cane ed uomo c'è una notevole similitudine comunicativa e,


se escludiamo la comunicazione verbale, quella non verbale o analogica è per molti versi quasi sovrapponibile a quella umana. A parte questo bisogna però ricordare che il cane è una specie diversa dall'uomo e che agisce comunque con **finalità e motivazioni diverse** da quelle che generalmente costituiscono la umana morale.

Possiamo educare un cane o chiunque altro solo se siamo in grado di **apparire autorevoli**, quindi il primo passo è acquisire l'autorevolezza necessaria.

Per far ciò dobbiamo essere in grado di gestire l'iniziativa, cioè dobbiamo **dimostrare al cane che siamo noi che scegliamo le attività da fare insieme** e che stabiliamo quando iniziarle e quando finirle.

Colui che stabilisce come e quando fare le cose è decisamente un personaggio autorevole, anche nella nostra società umana.

Educare è culturalmente molto interessante perché tra cane ed uomo c'è una notevole similitudine comunicativa.



Possiamo educare un cane o chiunque altro solo se siamo in grado di apparire autorevoli. Chi è autorevole è anche rassicurante, in quanto in sua presenza ci si sente più protetti.

Chi è un personaggio autorevole lo è ancora di più se si può contare sulla **sicurezza delle regole** e sulla relativa precisione degli orari con cui si interagisce con il cane per fare le cose importanti in una vita canina (mangiare, passeggiare, giocare ecc.). Ed è anche rassicurante in quanto, in sua presenza, ci si sente più protetti.

Questo può permettere e facilitare una **corretta socializzazione**, cioè la capacità di gestire le situazioni e non perdere la testa in presenza di altri uomini, di animali ed in ambienti particolari e sconosciuti (per esempio nel caso di botti, temporali, mercati ecc.). Inoltre, chi è autorevole può anche dare le indicazioni su cosa è giusto e cosa è sbagliato, **gratificando comportamenti corretti** che diventeranno così via via più frequenti e invece **ignorando i comportamenti scorretti** che, in quanto non seguiti da qualcosa di piacevole, diventeranno più rari.

In questo il proprietario o la famiglia devono saper **distinguere, tra le varie attività del cucciolo**, quelle che verranno gradite anche in seguito ed agire in modo da premiare solo queste ultime per renderle più frequenti; al contrario non gratificare quelle che in futuro, nell'adulto, non verranno più gradite: è il caso tipico del cane che prende in bocca le mani o che salta addosso alle persone per affetto. Sarebbe buona cosa fin da subito cominciare ad organizzare nell'ambito casalingo quelle situazioni che portano a comportamenti corretti che potranno essere poi gratificati. Molto spesso accade invece il contrario: ad un cucciolo viene permesso per settimane o per mesi di **fare ciò che vuole** con dei padroni che si vedono coinvolti nelle sue richieste di attività che, quando il cane sarà adulto, lo renderanno **fastidioso e prepotente**. Gli elementi da prendere in considerazione per una buona educazione sono molti e talvolta vengono forniti **veri e propri corsi** in cui si possono imparare tante nozioni indispensabili nel caso si abbia a che fare con individui di razze a rischio. Nella maggior parte dei casi **seguire correttamente i consigli del veterinario** che sta attuando il piano vaccinale è sufficiente, quindi:

- Gestire l'iniziativa.
- Far mangiare il cane dopo le persone e non cedere alle richieste di cibo.
- Non rispondere a tutte le richieste di attenzione.
- Definire un luogo di riposo appartato e quindi socialmente poco significativo.
- Insegnare giochi corretti ed ordinati.
- Premiare i comportamenti corretti ed ignorare quelli che non lo sono.
- Usare pochissime punizioni e solo dopo essersi fatti spiegare le modalità e le controindicazioni da un esperto.
- Ricordare che un cane riesce collegare due eventi come la causa e l'effetto solo se sono pressoché contemporanei.
- Non lasciare soli cani e bambini è, a priori, una buona norma di prudenza.



La terapia comportamentale sarà tanto più facile quanto più il caso sarà stato affrontato precocemente, quindi è importante non trascurare le prime avvisaglie del problema.

La terapia comportamentale: i segni di un problema comportamentale.

Un problema nel comportamento (talvolta si parla di vere e proprie patologie) **non si verifica mai improvvisamente** e senza avvisaglie.

I **problemi neurologici** che possono portare improvvisamente a comportamenti problematici o pericolosi **sono rari**. Anche nel caso di manifestazioni di **problemi comportamentali (compresa l'aggressività)** si è in **grado di intervenire**, anzi negli ultimi anni nell'ambito della medicina veterinaria si è costituita una vera specialità in proposito.

La terapia comportamentale, che si attua nell'ambito della medicina comportamentale, ha bisogno di una vera e propria **diagnosi del caso** per poi attuare una serie di terapie che vanno dalle indicazioni di tipo psicologico comportamentale a l'uso di farmaci psicotropi, se necessario o comunque utile. Una considerazione di fondo viene fatta a proposito della **taglia del cane, del suo "impeto" e del contesto ambientale** o familiare in cui si opera, per evitare pericoli alle persone o all'animale stesso e per mettersi nelle condizioni di avere un reale effetto pratico.

In questi casi le persone si debbono impegnare in un'attività che richiede un certo onere ma che è anche molto utile e fruttuosa. Il lavoro sarà tanto più facile quanto più il caso sarà stato affrontato precocemente, quindi è importante non trascurare le prime avvisaglie del problema.

Manifestazioni di problemi comportamentali possono esserci in relazione a **diversi tipi di "malattie"**:

- Fobie e paure
- Problemi di eliminazione di feci e urine
- Problemi di distruzione
- Vocalizzazioni
- Stereotipie e disordini compulsivi
- Comportamenti anomali degli animali anziani

- Disturbi ansiosi
- Ingovernabilità generiche
- Problemi di aggressione

A seconda dei sistemi classificativi (più di tipo psicologico o di tipo psichiatrico) l'elenco può variare.

Per quanto riguarda i **fenomeni di aggressività** la distinzione è essenzialmente fatta tra i fenomeni predatori e quelli non predatori ma poi si può ancora distinguere in aggressività:

- Da dominanza
- Protettivo- territoriale
- Possessiva
- Intraspecifica (tra cani)
- Sul cibo
- Materna
- Da paura e dolore
- Ridiretta
- Da irritazione, ecc.




Certi aspetti comportamentali devono essere presi in considerazione molto seriamente, tanto più se il cane è di grande taglia.

Ma di fatto, come per tutte le malattie, **va valutato il caso per caso** in quanto la classificazione ha più che altro una finalità di ricerca o didattica, mentre **i pazienti sono comunque sempre degli individui** che vivono in contesti particolari (la famiglia ma anche i luoghi pubblici) dove la pericolosità può essere più o meno allarmante. Quali sono i caratteri che debbono richiamare la nostra attenzione per evitare che un problema comportamentale di aggressività possa comportare nella sua evoluzione una lesione fisica all'uomo?

L'elenco non può essere completamente esauriente, ma certi aspetti devono essere presi in considerazione molto seriamente, tanto più se il cane è di grande taglia, impetuoso o vive in un ambito pubblico o privato a rischio. Sono **campanelli d'allarme** e motivo di preoccupazione:

- Il morso a persone
- Il ringhio



- La minaccia
- La ingovernabilità generica
- Un istinto di caccia fuori contesto
- La predazione
- Il morso non inibito nel gioco
- La stessa aggressività tra cani che può coinvolgere i proprietari o indurre fenomeni di aggressività ridiretta
- La difesa del cibo in contesti particolari
- L'eccesso di paura
- L'istinto di branco e l'azione di aggressione combinata da parte di più cani.

Convivere con un cane è sicuramente una responsabilità ma è soprattutto estremamente piacevole e stimolante.

Gli aspetti negativi delle convivenze non sono mai preponderanti, comunque quelli della convivenza con un cane sono **sicuramente prevenibili** o, a posteriori, quasi sempre **trattabili**.

Convivere con un cane è sicuramente una responsabilità ma è soprattutto estremamente piacevole e stimolante.





LEGGI E ORDINANZE. LE REGOLE, I DIRITTI E I DOVERI

di **Gianluca Felicetti**

Esperto di questioni legali del sito www.animalieanimali.it

Consulente per la tutela degli animali dell'Assessore alle politiche dell'Agricoltura e dell'Ambiente della Provincia di Roma

Siamo in tanti ad avere in casa un gatto o un cane: quasi una famiglia su due vive con un animale domestico. Secondo la Doxa, presso le famiglie italiane ci sono 6.800.000 cani (circa 250mila fra Roma e provincia) e 8.500.000 gatti. Inoltre nel Lazio sono stimati fra i 50 ed 100mila quattrozampe canini senza famiglia umana mentre l'abbandono è purtroppo registrato in aumento.

Le domande “di tutti i giorni” e le norme esistenti

Sulla conduzione dei cani intervengono **diversi tipi di norme** e diversi organismi pubblici e privati ognuno con obblighi e competenze diverse. Leggi nazionali, regionali, Codice penale, Codice civile, Ordinanze Ministeriali, Ordinanze del Sindaco, Regolamenti Comunali, Servizi Veterinari delle Aziende Usl, veterinari liberi professionisti, Enti locali, forze di Polizia nazionali e locali (Municipale e Provinciale), Guardie zoofile.

Per una migliore e più utile lettura non ho semplicemente elencato e pubblicato gli atti, uno per uno, ma, partendo dalle domande “di tutti i giorni”, ho accorpato le previsioni di ognuna delle norme esistenti. Gli aggiornamenti, che non mancheranno ed in molti casi sono auspicati, saranno reperibili sul sito www.provincia.roma.it come servizio d'informazione che non si esaurisce nella pubblicazione di questa Guida.

Presso lo stesso indirizzo, nella sezione *Ambiente e tutela animali*, si possono consultare la prima e la seconda Mappa del randagismo nella provincia di Roma.

Guinzaglio e/o museruola?


In tutta Italia per **condurre un cane in luoghi pubblici o aperti al pubblico** come vie, parchi, negozi e sui mezzi di trasporto pubblico, si deve rispettare l'articolo 83 del Decreto del Presidente della Repubblica n.320 dell'8 febbraio 1954

“Regolamento di Polizia veterinaria”, che seppure formalmente solo ai fini della prevenzione della rabbia, prevede che il Sindaco debba

prescrivere fra l'altro “ (...) **c) l'obbligo di idonea museruola per i cani non**

condotti al guinzaglio quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico

(quindi il guinzaglio oppure la museruola, ndr); **d) l'obbligo della museruola e del**




guinzaglio per i cani condotti **nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto**. Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purché non aperti al pubblico (...). Sanzione prevista per i trasgressori secondo la legge 2 giugno 1988 n.1218: infrazione amministrativa da 258,23 a 1291,14 euro, oblazione 430,36 euro. Gli obblighi descritti, secondo l'articolo 2 comma 3 dell'Ordinanza del Ministro della Salute 3 ottobre 2005 *Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività di cani non si applicano "ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati presso le scuole come cani guida"*.

A proposito di guinzaglio e/o museruola, la prima famosa Ordinanza del Ministro della Salute Sirchia del 9 settembre 2003 **"Tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi"**, non è più in vigore. Non vi sono dunque altre disposizioni nazionali aggiuntive. E per le figure del "cane di quartiere" (articolo 9 della Legge regionale 34 del 1997) e del "cane libero accudito" (articolo 33 del Regolamento Comunale di Roma) non vi è alcun obbligo.

Le Ordinanze e i Regolamenti di Roma e dei Comuni limitrofi

A livello locale i Sindaci hanno in genere adempiuto al Regolamento di Polizia Veterinaria con proprie Ordinanze applicative oppure i Comuni si sono dotati di **specifiche previsioni più restrittive** anche in propri Regolamenti. Queste si sommano al già citato Dpr 320 del 1954.



ROMA

A Roma il **Regolamento del Servizio Veterinario**, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.1017 del 25 marzo 1980 è stato superato dal Regolamento Comunale per la tutela degli animali in vigore dal novembre 2005 (Deliberazione n.275 del Consiglio Comunale, testo completo su www.udacomuneroma.it).


Articolo 29 - Guinzaglio e museruola.

1. I **cani di proprietà** circolanti nelle vie ed in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi in comune degli edifici in condominio, sono condotti con guinzaglio, estensibile o non estensibile, o con museruola. I soggetti di **indole aggressiva** sono condotti con **entrambi i dispositivi**.

2. Nei luoghi aperti dove non sono presenti altre persone e nelle **aree attrezzate** i cani possono essere condotti **senza guinzaglio e senza museruola** sotto la **responsabilità del proprietario** e del detentore. I cani di **indole aggressiva** sono comunque condotti con **guinzaglio e museruola**.

3. I cani possono essere tenuti **senza guinzaglio e senza museruola** anche entro i limiti dei **luoghi privati** purchè **non aperti al pubblico** e purchè detti luoghi siano opportunamente **recintati**, in modo da non consentirne l'uscita sul luogo pubblico; quando trattandosi di cani usati per la caccia o da pastore, sono utilizzati per lo scopo; quando sono utilizzati dalle Forze dell'Ordine, dalla Forza Armata, per il salvataggio in acqua, in emergenza per calamità naturali e quelli che partecipano a programmi di pet therapy.

4. Temporanei **esoneri** possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con **particolari condizioni** anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto



la **responsabilità del proprietario** e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

Articolo 30 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche, luoghi privati.

1. Ai cani muniti di **guinzaglio** estensibile o non, o **museruola** accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'**accesso a tutte le aree pubbliche** e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi ad **eccezione** di quelli dove sia **espressamente vietato** previo parere vincolante del competente Ufficio per la tutela degli animali mediante **apposita segnaletica** che riporti l'indicazione dell'area verde accessibile ai cani più vicina.

2. Nei **luoghi aperti dove non è presente il pubblico** e nelle aree appositamente attrezzate i cani possono essere condotti **senza guinzaglio** e **senza museruola** sotto la responsabilità del proprietario e del detentore. I cani di **indole aggressiva** sono comunque condotti **con guinzaglio e museruola**.

3. È **vietato** l'accesso ai cani nel **raggio di cento metri** dalle aree destinate e attrezzate ad **aree giochi** per bambini.

4. In deroga al Regolamento di Polizia Cimiteriale, ai cani muniti di guinzaglio estensibile o non estensibile e museruola accompagnati dal proprietario o da altro detentore è **consentito l'accesso in tutti i cimiteri**. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque **condotti sotto la responsabilità del proprietario** e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari. Per i contravventori delle disposizioni dei due articoli citati è prevista una sanzione pecuniaria amministrativa da 50 a 300 euro. Nelle **aree verdi per cani** istituite dal Comune di Roma, invece (aree che dovrebbero essere aumentate in tutta Italia) i cani - sotto la responsabilità dei detentori - possono correre e giocare **senza guinzaglio e museruola**.

La socializzazione fra cani è dovuta ed è importantissima.

L'elenco completo è su www.udacomuneroma.it/foodopark/index.asp

ALBANO LAZIALE

Ad Albano il Consiglio Comunale ha approvato nel dicembre 2003 il "Regolamento per la detenzione e la tutela degli animali" n.75 del 26 novembre 2003. Assieme ad altri positivi ed innovativi articoli, è fatto **obbligo di utilizzare il guinzaglio** e, genericamente **"ove sia necessario, anche l'apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori"**. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 Euro a 500 Euro.

ANGUILLARA SABAZIA

Ad Anguillara il Regolamento sulla tutela degli animali prevede, dal luglio 2005, norme particolari che fra l'altro dettano restrizioni per una serie di razze. Sanzioni da 50 a 350 euro per i contravventori.

ANZIO

Ad Anzio vige l'Ordinanza n.94 del 3 maggio 2002 con la quale il Sindaco dispone che **"i possessori di cani sono obbligati a condurre gli stessi con guinzaglio e/o museruola nei seguenti luoghi: parchi e giardini pubblici, locali pubblici, mezzi di trasporto pubblici, nelle pubbliche vie in genere"** (non specificando quindi fra la **e** e la **o**).

L'obbligo di **guinzaglio e museruola** vale secondo l'articolo 1.2 **"per i cani di grossa taglia e taglia media e/o di indole aggressiva (mastini, bulldogs, sanbernardo, danesi, boxer, dobermann, pastori tedeschi e similari). Si considerano come privi di museruola i cani che, sebbene ne siano muniti, riescono a mordere"**. Sanzione da 258,23 a 1291,14 euro.

CIAMPINO

A Ciampino è in vigore l'Ordinanza del Sindaco n.27 del 4 marzo 2003. **"In tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico è consentita la conduzione dei cani al guinzaglio e museruola (...)"** compresi parchi e giardini pubblici.

CIVITAVECCHIA

A Civitavecchia deve essere rispettato l'articolo 55



del Regolamento di Polizia Urbana che prevede l'obbligo di **guinzaglio e museruola** *"nei luoghi pubblici o comunque aperti al transito"*. I trasgressori sono sanzionati con 51,64 euro e diffidati; in caso di reiterazione *"l'animale potrà essere sequestrato ed affidato alle strutture di accoglienza canina"*.

POMEZIA

A Pomezia vige l'Ordinanza n.18 del 24 agosto 2001 che **per guinzaglio e museruola** riprende le precedenti disposizioni del **Comune di Roma**, mentre – punto 3 comma 4 – **vieta** *"di condurre animali in corrispondenza di giardini pubblici, scuole e nelle immediate vicinanze dei luoghi pubblici attrezzati per il gioco dei bambini"*.

Per i trasgressori la sanzione amministrativa pecuniaria va da 25,82 a 258,23 euro, con pagamento per il responsabile in solido di euro 51,65 entro sei giorni dalla contestazione immediata.

SANTA MARINELLA

Con Ordinanza n.132 del 13 giugno 2002, il Sindaco ha **vietato l'accesso ai cani** in tutti i **giardini pubblici**.

TIVOLI

A Tivoli è in vigore l'Ordinanza n.348 del 25 maggio 2001 con la quale il Sindaco dispone, fra l'altro, all'articolo 4 il **"divieto di condurre i cani incustoditi e privi di museruola in luoghi od aree pubbliche"** ed all'articolo 7 *"l'obbligo di museruola e guinzaglio per l'accesso ai mezzi pubblici di trasporto e negli esercizi pubblici"*. Per i contravventori sono previsti euro 51,65 da pagare.

VELLETRI

A Velletri **non vi sono regole locali specifiche** oltre al Dpr di Polizia Veterinaria già citato.

Comuni non menzionati

Per conoscere l'eventuale Ordinanza e/o Regolamento in vigore nel proprio Comune, atto che si aggiunge alle

previsioni delle disposizioni nazionali, ci si deve rivolgere all'**Ufficio Relazioni con il Pubblico** del proprio Municipio o alla **segreteria del Sindaco**.

Quale collare posso usare?

È **vietato** il ricorso a tutti quelli che "provocano **effetti di dolore** sui cani, nella fase di addestramento ed in ogni altra fase del rapporto uomo-cane" e quindi "rientrano nella disciplina sanzionatoria prevista dall'articolo 727, secondo comma, del Codice penale, così come introdotto dall'articolo 1, comma 3 della legge 20 luglio 2004, n. 189", come recita l'Ordinanza del Ministro della Salute 5 luglio 2005 **Divieto dell'uso del collare elettrico e di altro analogo strumento sui cani**.

Inoltre a Roma, il divieto è esteso secondo due commi dell'articolo 28 sanzionati da 200 a 500 euro: **"27. È vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, è vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale.**

28. È vietato l'uso per i cani di collari a strangolo, di museruole "stringi bocca", salvo speciali deroghe certificate dal veterinario o da un educatore cinofilo iscritto all'Albo regionale degli esperti di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 3 settembre 2004, n.847, che ne attesti la necessità. Il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale".

Se scappa il cane cosa rischio? E per la custodia, in generale, cosa è previsto?

L'articolo 672 del Codice penale, depenalizzato ma sempre valido, **punisce l'omessa custodia ed malgoverno di animali:** "1. Chiunque lascia liberi o non custodisce con le debite cautele animali pericolosi da lui posseduti o ne affida la custodia a persona inesperta è punito con l'ammenda fino a 250 euro. Alla stessa pena soggiace: (...) 2. chi aizza o spaventa animali

in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone". L'articolo 2052 del Codice civile prescrive che **"il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito"**.

In tutto il territorio del **Lazio** vige la Legge regionale 21 ottobre 1997, n.34 **"Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo"** che all'articolo 19 recita:

1. Chiunque possiede o detiene animali, a qualunque titolo, è obbligato a provvedere ad un **trattamento adeguato** alla specie, al **mantenimento** ed alla **nutrizione** degli stessi.
2. Gli animali devono disporre di uno **spazio sufficiente**, fornito di **tettoia** idonea a ripararli dalle intemperie e tale, salvo speciali controindicazioni, da consentire un **adeguato movimento** e la possibilità di accovacciarsi ove siano legati con catena. La **catena**, ove necessaria, deve avere la lunghezza minima di metri cinque oppure di metri tre se fissata tramite un anello di scorrimento ed un gancio snodabile ad una fune di scorrimento di almeno cinque metri.
3. È fatto **divieto a chiunque di custodire** presso la propria abitazione o in altri locali, in proprietà o in detenzione, **animali domestici in condizioni tali** che rechino **nocumento all'igiene**, alla **salute** ed alla **quiete** delle persone nonché **pregiudizio agli animali stessi"**.

La sanzione prevista per i contravventori, articolo 24 comma 5, va da 154,93 a 1549,37 euro.

Il maltrattamento è punito

L'articolo 544-ter del Codice penale **punisce come un delitto** chi "per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a **sevizie**, o strazio per gli animali ovvero attività insostenibili per le caratteristiche etologiche degli stessi o a comportamenti o a **fatiche** o a **lavori insopportabili** per



le sue caratteristiche etologiche, con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 euro a 15.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La **pena è aumentata** della metà se dai fatti di cui al comma 1 deriva la **morte dell'animale**'.

Importantissima è la norma che all'articolo 544-sexies del Codice penale ha previsto finalmente la **confisca degli animali maltrattati**: *"nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime"*.

Gli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca sono **affidati ad associazioni o enti** che ne facciano richiesta, individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno. Tali associazioni *"ai sensi dell'articolo 91 del Codice di procedura penale, perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge"*. In ambito di contravvenzione è rimasto invece l'articolo 727 del Codice penale riformulato, dove al secondo comma prevede **l'arresto fino ad un anno** o l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro per *"chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze"*.

Il maltrattamento deve essere denunciato ad un qualsiasi organo di Polizia nazionale o locale (Polizia municipale o provinciale) che per l'applicazione della nuova legge contro il maltrattamento devono coordinarsi. Un facsimile di esposto-denuncia è disponibile su www.animalieanimali.it/forzedellordine.asp

Anche lo **spargimento di sostanze velenose**, finalizzate o no all'**uccisione di gatti o altri animali** "di proprietà" e vaganti

è punito dall'articolo 146 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie (Regio Decreto 27 luglio 1934 n.1265), dall'articolo 21 comma 1 lettera u) della legge 11 febbraio 1992 n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per oeil prelievo venatorio", dall'articolo 638 del Codice penale "Danneggiamento o uccisione di animali altrui" (competenza del Giudice di Pace) "salvo che il fatto costituisca **più grave reato**" così come, in caso di uccisione, dal nuovo articolo 545 del Codice penale.

Se il cane abbaia tanto

Il continuo abbaiare, non quello sporadico, è un problema sicuramente per il cane (c'è qualcosa che non va, quindi **andrebbe fatto visitare** da un medico veterinario comportamentalista o da un educatore cinofilo) ed anche per il vicinato. A difesa delle orecchie umane c'è l'articolo 659 del Codice penale (**disturbo della quiete pubblica**, arresto fino a tre mesi o ammenda fino a trecentodieci euro) ma secondo la Corte di Cassazione – sentenza 1109 del 1999 – il problema deve essere rilevato da più persone, deve essere quindi effettivo e, peraltro, può essere fatto valere quando il proprietario dell'animale ha fatto nulla per impedire o attenuare il problema. Vi è poi la Legge quadro sull'inquinamento acustico, la 447 del 1995 con i successivi regolamenti attuativi: prevede che nelle abitazioni l'immissione di rumore non sia tollerabile se supera il rumore di fondo "naturale" di 5 decibel durante il giorno e di 3 decibel la notte. Attenzione, il danno non può essere misurato "ad orecchio" ma attraverso una **rilevazione di un tecnico specializzato** competente in acustica ambientale, www.euroacustici.org, autorizzato, che esercita da due anni se laureato o quattro se diplomato. Se iscritto all'ordine professionale degli ingegneri o degli architetti dovrà rispettare il Codice deontologico ed il tariffario della sua categoria. Una misurazione fonometrica, con strumentazione adatta, costa tra i 500 ed i 1000 euro, cifra alla quale andrà sommato il **compenso per un avvocato** che prima di tutto con una raccomandata a ricevuta di ritorno provvederà a diffidare il vicino. Dopodiché una causa può durare dai due ai quattro anni.


Se il mio cane morde cosa devo fare?

Se è particolarmente **mordace con gli altri animali** portatelo a visitare subito da un **veterinario** o da un **educatore** cinofilo (per quest'ultima figura, l'addestratore, purtroppo non ancora regolata da norme, attenzione alle mani, ed ai metodi, ai quali affidate il vostro amico a quattro zampe).

Se morde una persona, va assicurato subito il soccorso al ferito chiamando il 118 per le emergenze sanitarie. A

seguito della denuncia di aggressione subita, scatta un'azione giudiziaria con le caratteristiche normative spiegate nella parte precedente sulla "custodia in generale" nonché in genere una richiesta di risarcimento danni.

Ai sensi dell'articolo 86 del Dpr 320 del 1954, Regolamento di Polizia veterinaria, il cane che ha morsicato persona o altro animale ai fini della prevenzione contro la rabbia, "deve essere *isolato* e **tenuto in osservazione per dieci giorni nel canile comunale**.



L'osservazione **a domicilio** può essere autorizzata su richiesta del possessore soltanto se non risultano circostanze epizootologicamente rilevanti ed in tal caso l'interessato deve dichiarare di assumersi la responsabilità della custodia dell'animale e l'onere per la vigilanza da parte del veterinario comunale".

La Legge regionale del Lazio 6 ottobre 2003, n. 33

"Norme in materia di **cani da presa, molossoidi e loro incroci**" pubblicata sul Supplemento Ordinario n.7 al Bollettino n.29 del 20.10.2003, prevede all'articolo 5 comma 5 una **sanzione amministrativa di 5.164,70 euro** per i proprietari degli animali segnalati per **tre volte** alle Autorità di Pubblica Sicurezza come **morsicatori**.

Chiunque può avere con sé un qualunque cane?

No, non può. Secondo l'articolo 2 comma 2 dell'Ordinanza del Ministro della Salute 3 ottobre 2005 *Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività di cani* è vietato acquistare, possedere o detenere cani di incroci o razze di **American Bulldog; Cane da pastore di Charplanina; Cane da pastore dell'Anatolia; Cane da pastore dell'Asia centrale; Cane da pastore del Caucaso; Cane da Serra da Estreilla; Dogo Argentino; Fila brasileiro; Perro da canapo majoero; Perro da presa canario; Perro da presa Mallorquin; Pit bull; Pitt bull mastiff; Pit bull terrier; Rafeiro do alentejo; Rottweiler; Tosa inu:**

a) ai delinquenti abituali, o per tendenza; **b)** a chi e' sottoposto a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale; **c)** a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni; **d)** a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui all'art. 727, 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189; **e)** ai minori di 18 anni e agli interdetti e inabilitati per infermità.

L'abbandono è sanzionato?

L'abbandono di un cane è sanzionato dall'articolo 727, prima parte, "l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro". In ambito amministrativo la legge

regionale 34/97, articolo 15 comma 1, vietando l'abbandono da parte di chi è "proprietario, possessore o detentore" ha fissato una sanzione da 150 a 1500 euro. L'abbandono deve essere denunciato ad un qualsiasi organo di Polizia nazionale o locale. Un facsimile di esposto-denuncia è disponibile su www.animalieanimali.it/forzedellordine.asp

Cosa devo fare se trovo un cane vagante?

Avvicinatelo con cautela, controllate se ha la **medaglietta** e/o il **tatuaggio** sulla coscia destra. In caso di mancanza di dati, chi trova un cane vagante, ai sensi della Legge nazionale n.281 del 1991 sulla tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo, deve **denunciarne il ritrovamento presso una forza di Polizia o al Servizio Veterinario della Azienda USL** (quest'ultimo ha una reperibilità 24 ore su 24 compresi giorni festivi ed è obbligato ad intervenire). Questa certifica la "condizione di cane vagante ritrovato"; in tal caso si esclude anche l'illecito di eventuale appropriazione indebita, la sussistenza dell'effettivo abbandono da parte del proprietario, o la fuga dell'animale o lo smarrimento dello stesso e si solleva il cittadino da qualsiasi responsabilità.



Il cane vagante ritrovato deve essere consegnato con il verbale della Pubblica Autorità, solo **al Sindaco** territorialmente responsabile (ex articoli del Codice civile 927 “Cose ritrovate. Chi trova una cosa mobile (l'animale è considerato tale, ndr) deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento” e 931 “Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore”) **tramite un canile**, una struttura pubblica o privata convenzionata con Enti locali, quasi come fosse (ed in base all'articolo 812 del Codice Civile lo è, purtroppo, come bene mobile) un “oggetto” smarrito. Sarà quindi la struttura, in assenza di posto o prendendo atto della volontà esplicita di chi ritrova il cane, a predisporre un **affidamento provvisorio** in attesa delle indagini sull'abbandono/smarrimento. **Chi consegna il cane ad una struttura pubblica non accompagnato da regolare denuncia ne diventa automaticamente il nuovo “proprietario”** e deve pagare tutte le spese sanitarie e di mantenimento presso la struttura stessa, proprio in virtù del fatto che è considerato – solo in questo caso – il detentore responsabile a tutti gli effetti. In base all'articolo 2 comma 5 della Legge nazionale n.281 del 1991 ed all'articolo 16 commi 5 e 6 della Legge regionale 34 del 1997, “**i cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani ospitati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 (canili e rifugi, ndr) devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili**”.

E se trovo un cane ferito?

Presso ogni canile pubblico, in base alla Legge nazionale 281 del 1991, deve essere attivo un servizio di **pronto soccorso per animali randagi**. I servizi veterinari delle Aziende USL forniscono una reperibilità anche notturna e festiva e sono obbligati ad intervenire per il ritiro dell'animale non di proprietà in base all'articolo 3, comma 3) lettera b) della Legge regionale n.34 del 1997.

Selezione e addestramento, cosa non è lecito?


Secondo l'articolo 1 dell'Ordinanza del Ministro della Salute 3 ottobre 2005 Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività di cani sono **vietati**: **a)** l'addestramento inteso ad **esaltare l'aggressività** dei cani; **b)** l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività di incroci o razze di American Bulldog; Cane da pastore di Charplanina; Cane da pastore dell'Anatolia; Cane da pastore dell'Asia centrale; Cane da pastore del Caucaso; Cane da Serra da Estreilla; Dogo Argentino; Fila brasileiro; Perro da canapo majoero; Perro da presa canario; Perro da presa Mallorquin; Pit bull; Pitt bull mastiff; Pit bull terrier; Rafeiro do alentejo; Rottweiler; Tosa inu; **c)** qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività; **d)** la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376". Sul doping interviene anche l'articolo 544-ter del Codice penale contro i maltrattamenti.

È obbligatoria l'assicurazione di un cane?

È consigliabile per tutti ma è obbligatoria, in base all'articolo 3 dell'Ordinanza Ministeriale sopra richiamata: "Chiunque posseda o detenga cani di incroci o razze di **American Bulldog; Cane da pastore di Charplanina; Cane da pastore dell'Anatolia; Cane da pastore dell'Asia centrale; Cane da pastore del Caucaso; Cane da Serra da Estreilla; Dogo Argentino; Fila brasileiro; Perro da canapo majoero; Perro da presa canario; Perro da presa Mallorquin; Pit bull; Pitt bull mastiff; Pit bull terrier; Rafeiro do alentejo; Rottweiler; Tosa inu**, ha l'**obbligo di stipulare una polizza** di assicurazione di responsabilità civile per danni causati dal proprio cane contro terzi".

Voglio sterilizzare il mio cane

Strumento fondamentale per combattere abbandoni e randagismo, la sterilizzazione è un atto di responsabilità che



non incide sulla vita dell'animale. Una cagnolina non deve fare per forza almeno una cucciolata "se no chissà cosa succede". Il tariffario minimo dell'Ordine dei Veterinari praticato presso il Canile municipale di Roma: 136,86 euro per i maschi, 162,68 euro per le femmine. La sterilizzazione è obbligatoria per i randagi nei canili.

È lecito il taglio di code e orecchie?

Secondo l'articolo 10 della Convenzione del Consiglio d'Europa STE n.125 relativa alla protezione degli animali da compagnia, firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987, che da oltre sedici anni l'Italia deve ratificare, è disposto il **divieto di praticare "interventi chirurgici finalizzati a modificare l'aspetto di un animale da compagnia, o per altri fini non terapeutici, in particolare: a) il taglio della coda; b) il taglio delle orecchie; c) la sezione delle corde vocali; d) l'asportazione delle unghie e dei denti"**.

Secondo l'articolo 8 comma 29 del Regolamento Comunale di Roma "è fatto divieto di tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici, tagliare la prima falange del dito dei gatti ovvero praticare la onisectomia, operare la devocalizzazione". Per i trasgressori sono previste sanzioni da 300 a 500 euro. La pratica per fini "estetici" di tagliare code ed orecchie, fra l'altro inibisce alcuni fondamentali espressioni del comportamento al cane e non deve essere praticata. Da un punto di vista bioetico il rapporto costi/benefici fa pendere decisamente la bilancia dalla parte dei rischi. **Non considerare più il cane come un oggetto** vuol dire anche rispettare il suo diritto a non essere menomato.

Devo iscrivere e quando il cane all'anagrafe canina?

È **obbligatoria l'iscrizione all'anagrafe canina** di tutti i cani presso il Servizio veterinario dell'Azienda USL competente per territorio e la relativa apposizione microchip, diventato obbligatorio anche nel Lazio con la Deliberazione della Giunta Regionale n.606 del 9 luglio 2004, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n.27 del successivo 30 settembre. Costo, venti euro,

a carico del proprietario. Mettete comunque una **medaglietta al collare** con i vostri recapiti telefonici: in caso di smarrimento è il mezzo più concreto per riavere il cane assieme all'affissione in zona di fotocopie con foto del cane e numero telefonico da chiamare, andate nei canili e nei rifugi per controllare se sia stato recuperato.

L'articolo 12 della Legge regionale n.34 del 1997 prevede che *"l'iscrizione deve avvenire in un apposito registro entro il termine di **tre mesi dalla nascita** o, comunque, **dall'acquisizione** del possesso o della detenzione; allo stesso ufficio deve essere **denunciato lo smarrimento o la morte** dell'animale entro quindici giorni dall'evento. I soggetti tenuti all'iscrizione ai sensi del comma 1 sono tenuti a comunicare l'eventuale cambio di residenza entro trenta giorni al massimo".* Secondo l'articolo 14 *"va segnalato tempestivamente qualsiasi mutamento della titolarità della proprietà o nella detenzione (quindici giorni), lo smarrimento o la morte dell'animale"*.

Le relative **sanzioni** sono previste dal successivo articolo 24: *"2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina di cui all'articolo 12 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di 77,46 ed un massimo di 154,93 euro. Chiunque avendo iscritto il cane all'anagrafe canina di cui all'articolo 12 omette di sottoporlo al tatuaggio di cui all'articolo 13 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di 77,46 ed un massimo di 154,93 euro".* Idem per le violazioni dell'articolo 14. In più, in base alla legge regionale n.33 del 2003, tutti i cani del Lazio appartenenti alle razze **pitbull, staffordshire terrier, staffordshire bull terrier, bullmastiff, dogo argentino, dogue de Bordeaux, fila brasileiro, cane corso e loro incroci**, nonché i cani **"che abbiano morso o commesso aggressioni nei confronti di persone tali da provocare lesioni e tali da richiedere intervento sanitario, medico o chirurgico"** dovevano essere iscritti ad un **registro speciale**, depositato nelle Aziende Usl, e contrassegnati sotto la vigilanza del Servizio veterinario dell'Azienda Usl con **microchip** alla base dell'orecchio **entro il 21 gennaio 2004**. Altre scadenze previste da questa speciale iscrizione: entro 60 giorni dalla nascita,

entro 15 giorni dall'acquisizione del possesso o della detenzione. Per chi omette l'iscrizione, la sanzione è di 1.549,37 euro.

Devo fare un corso d'informazione con il cane? E avere un "patentino"?

I **proprietari di cani delle razze** identificate dalla legge regionale n.33 del 2003 (vedi elenco a pagina 45) e loro incroci, **o morsicatori** a prescindere dalla razza, **dal 21 ottobre 2004** avrebbero dovuto frequentare appositi **corsi di informazione** organizzati dai Servizi veterinari Usl, (con esperti iscritti all'Albo di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 18 febbraio n.2005, n.177: quattro incontri-lezioni per proprietari al costo di 6,24 euro procapite, tre incontri-lezioni sul campo per cani al costo lordo di 26 euro all'ora) così come **i cani** – che dovrebbero essere sottoposti a **visita annuale comportamentale** – dovrebbero anche partecipare ad un **ciclo di addestramento** con rilascio di un apposito **"patentino"**. Sanzione per chi non fa il corso: amministrativa, da 51,64 a 209,87 euro che raddoppiano se non lo si fa fare nemmeno al cane. Sono esclusi da questo obbligo i cani che hanno morsicato difendendo la proprietà privata o il proprietario o il detentore oppure che hanno reagito a maltrattamenti. La visita veterinaria comportamentale presso l'Azienda Usl solo per questi cani, dovrà essere ripetuta, ai sensi dell'articolo 3 comma 1, ogni dodici mesi: sanzione da 129.11 a 774,68 euro per i contravventori.

C'è un numero massimo di cani che posso detenere?

No, non c'è. Però **sopra un certo numero**, e con certe caratteristiche, **si configura l'attività di allevamento** (anche se non si commercia). La Giunta Regionale del Lazio con la Deliberazione n.846 del 3 settembre 2004 ha istituito il "Registro Regionale per gli allevamenti di cani" con il relativo Regolamento di registrazione, decidendo che per allevamento si intende ai sensi dell'articolo 2, "la detenzione di un **numero superiore a cinque cani** potenziali riproduttori ed in età di riproduzione", ovvero sei o più

cani, e questo a prescindere che si cedano a qualunque titolo o meno, se si tengano per compagnia o lucro, in casa o in box, e secondo l'articolo 3 "a seguito del possesso delle prescritte autorizzazioni amministrative, sanitarie, ambientali". Perché questo numero? Il possibile riferimento legislativo adottato potrebbe essere stato quello dettato dalla Legge n.349/93: "per attività cinotecnica si intende l'attività volta all'allevamento, alla selezione e all'addestramento delle razze canine (...) L'attività cinotecnica è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola (...) I soggetti che esercitano l'attività cinotecnica sono imprenditori agricoli" ed il relativo Decreto Ministeriale del 28 gennaio 1994: "Non sono imprenditori agricoli gli allevatori che tengono in allevamento un numero inferiore a cinque femmine e che annualmente producono un numero di cuccioli inferiori alle trenta unità". Il Registro del Lazio "è pubblico e contiene il numero di Registro assegnato, la denominazione e l'ubicazione dell'allevamento, i dati anagrafici dei proprietari e/o conduttori, il numero massimo di cani ospitabili in base alla taglia, la tipicità dell'allevamento" ai sensi dell'articolo 1 comma 2 della Deliberazione regionale. Presso ogni allevamento il registro è aggiornato "almeno settimanalmente con i dati dei cani in entrata, in uscita, i nati in allevamento, il numero di identificazione individuale, data degli interventi terapeutici e delle vaccinazioni, le morti e le soppressioni e causa del decesso o motivazioni, estremi del proprietario subentrato per cessione". Dati questi che possono essere omessi se il conduttore è in grado di accedere all'anagrafe canina regionale. **L'Azienda Usl** deve assicurare un **sopralluogo "almeno ogni sessanta giorni"** e se venissero meno le condizioni può sospendere per un periodo non superiore a novanta giorni con propria determinazione il Numero del Registro e proporre al Sindaco apposito provvedimento sanitario-amministrativo al fine di assicurare in ogni modo il **benessere degli animali**. Se l'allevamento non è o non viene riconosciuto ai sensi dell'articolo 5 comma 4 dovrà esporre un cartello ed apporre "su tutta la documentazione ufficiale" la dicitura "Allevamento non riconosciuto dalla Regione Lazio". Per le infrazioni si applicano le sanzioni già previste nelle leggi regionali di riferimento, la 34/97 e la 33/03.

Visite veterinarie

È buona regola portare il cane ad almeno una visita di **controllo ogni anno**, anche in coincidenza del richiamo dei vaccini. Peraltro l'**obbligo di assistenza veterinaria** è stato sancito dalla Sentenza della III sezione della Corte di Cassazione, n.1215 del 29 gennaio 1999: *"In materia di maltrattamento di animali, la condotta di incrudelimento va intesa nel senso della volontaria inflizione di sofferenze, anche per insensibilità dell'agente. Comportamento, questo, che non necessariamente richiede un preciso scopo di inferire sull'animale. Peraltro determinare sofferenza non comporta necessariamente che si cagioni una lesione all'integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti"*.

Avete conservato la documentazione che attesta le spese sostenute con il vostro veterinario? Bene, grazie all'articolo 32

della legge 432 del 2000, per la parte che eccede l'importo di euro 129,11 e nel limite massimo di euro 387,34 nella dichiarazione dei redditi potete riportare la cifra di **detrazione del 19% per le spese veterinarie** sostenute nell'anno precedente, per *"gli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia e pratica sportiva"* come previsto dal Decreto n.289, 6 giugno 2001, del Ministro delle Finanze. Se compilate il **modulo 730** dovrete scrivere il risultato dell'operazione nel rigo 15 della sezione I del quadro E, apponendo il Codice 25; se invece avete l'**Unico** dovrete compilare il rigo RP15 o 16 o 17 sempre apponendo accanto il Codice 25.

È prevista la possibilità di "scaricare" per una sola volta in un periodo di quattro anni, l'acquisto di un **cane guida** (rigo RP5) ed una riduzione forfettaria di euro 516,46 per il suo mantenimento (rigo RP37).

Attenzione agli aggiornamenti annuali di Codici e caselle da riempire in fase di compilazione del modulo.



Chiamo un'associazione di volontariato. Cosa può fare?

Ogni associazione fornisce consigli ed aiuti diretti o indiretti, ognuna con una propria "specializzazione".

Il loro ruolo non può e non deve sostituire quello dei servizi pubblici (anche se alcune di loro dispongono di Guardie zoofile), ed è fondamentale nella divulgazione dei diritti degli animali e di stimolo nei confronti delle Amministrazioni.

Le associazioni non hanno "poteri speciali" nell'intervento diretto sugli animali ma il riconoscimento dell'associazione nel Registro regionale del Volontariato è una garanzia per iscritti e cittadini riguardo al loro funzionamento. Ecco alcuni recapiti utili:

Amici del Cane Velletri, Via Colle d'Oro 56 – 06.9624713

Amici di Fido Bracciano - 328.1783715 – 339.2901738

Amici di Fido e... Tivoli - 328.3177769

Animalisti Italiani Roma, Via degli Ontani 32 – 06.23232569

Anpana Roma, Via Ostiense 152/b – 06.5740916 (a Roma svolge attività in convenzione con l'Ufficio Diritti Animali del Comune per interventi su campo e controlli) Oasi felina di Villa Flora, Via Portuense 601 - 06.65749035 - Albano Laziale via S. Francesco 10 06.9320694 - 335.5364452

Asta Associazione salute e tutela animali
Roma, Via Sante Bargellini 18 – 06.4506162

Coda

Grottaferrata, Piazza vittime del fascismo 17 – 06.9412449

Enpa Roma, Via Attilio Regolo 27 – 06.3242873-4
Valle dell'Aniene 339.3946873 (sezione che gestisce il Canile Intercomunale di Castel Madama)

Gruppo Animalista Castelli Romani

Rocca Priora, Via dei Principi 39 – 06.9405266/335.5250692

Il Faro/Volontari Pro animali randagi

Fiumicino, Via Portunno 48 – 06.6580613/347.1185680

Lambs Monterotondo – 349.0713320

Lav - Lega Anti Vivisezione Roma, Via Piave 7 – 06.4461325

Lega Nazionale per la Difesa del Cane

Roma, 335 5286431 roma.legacane@tiscali.it

Panda Roma 06.7963702

Quintomondo animalisti volontari-La Nuova Cuccia

Roma, Via Serranti 37 – 338.1500703

Snupi Rocca di Papa - 347.3460751

Uvoda Roma 347.0859261

Volontari Cinofila Marilù

Pomezia, Via Ovidio 44 – 06.9122131/347.8597168

Discorso a parte per l'**Associazione Volontari**

del Canile di Porta Portese (06.67109550/76 -

fax 06.67109573) che svolge in convenzione con il Comune

di Roma (Ufficio Diritti Animali - 06.32650570-06.3217951 fax

06.32650568 www.udacomuneroma.it) la gestione

del Canile municipale di Via della Magliana 856 (fermata treno

urbano FM3 "Muratella" 06/67109550 fax 06/67109554) anche per

le adozioni di quattrozampe nei **canili convenzionati** "Hotel

cani e gatti" Via Paravia 201 (Via Braccianense) Roma

338.4072822 - "Villa Andreina" Via di Saponara 701 Acilia - Rifugio

"Code Felici", Roma, Tel 348.4932955 e nel canile di diretta

gestione ex Cinodromo, Lungotevere Dante 500, Roma

06.5570199

Altri canili pubblici in provincia di Roma:

Canile intercomunale di Castel Madama, IX Comunità Montana,

gestito dalla sezione Enpa Valle dell'Aniene 339.3946873. Aperto

dall'ottobre 2004

Canile municipale di Santa Marinella, in apertura

Cibo per canili ed oasi feline

In tema di canili è bene ricordare che, in base all'articolo 23 della legge n.179 del 31 luglio 2002 "Disposizioni in materia ambientale"

che ha modificato un articolo del Decreto Legislativo numero 22 del

1997, sono stati **"svincolati" dal ciclo dei rifiuti i residui e le**

eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo

di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di

somministrazione che quindi **possono essere destinati alle**

strutture di ricovero di animali di affezione

Canili convenzionati

HOTEL CANI E GATTI

Roma

Via Paravia 201

(Via Braccianense)

tel 338.4072822

CASA LUCA

Roma

Via Monte

del Finocchio 2

(ang. Via Ostiense)

tel 340.5400353

VILLA ANDREINA

Acilia

Via di Saponara 701

CANILE

EX CINODROMO

Roma

Ponte Marconi

tel 347.7980572

RIFUGIO CODE FELICI

Roma


tel 348.4932955

di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281 sul randagismo. Si tratta di una grande occasione che associazioni e singoli privati che gestiscono strutture di ricovero possono sfruttare al meglio, inviando le richieste ad Amministrazioni pubbliche, uffici, scuole, aziende private, aziende di ristorazione citando gli estremi della legge, per poter recuperare pasti e risparmiare. Un piccolo ma significativo passo in avanti, di grande aiuto soprattutto in tante situazioni d'emergenza.

Canini in auto o sul balcone, fuori dai negozi

Dovrebbe essere l'eccezione e non la regola del mantenimento del cane: **non lasciate mai solo il cane in auto**, e per tanto tempo e soprattutto mai sotto il sole o nei periodi caldi. Attenzione all'**altezza della ringhiera** del balcone ed alla recinzione che non permetta di essere scavalcata o di scavarvi sotto. **Evitate piante e fiori velenosi per il cane** come tasso, oleandro, colchico e aquilegia. Lasciate sempre disponibile una ciotola d'**acqua**. **Evitate di lasciare il cane legato fuori dai negozi** e supermercati se non potete controllarlo a vista. Per le modalità di **trasporto in auto** anche dopo il varo della Legge 1 agosto 2003 n.214 vige il comma 6 dell'articolo 169 del Codice della Strada, titolo V "Norme

di comportamento",
Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore: "Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di Polizia Veterinaria, per il trasporto a fini commerciali, ndr) è **vietato il trasporto di animali domestici in**



numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida.

È **consentito** il trasporto di soli animali domestici, anche **in numero superiore**, purché **custoditi in apposita gabbia** o contenitore o **nel vano posteriore** al posto di guida appositamente **diviso da rete** od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri” (ex ufficio provinciale della Direzione generale della Motorizzazione Civile Trasporti in Concessione, attenzione al bollino posto alla vendita come quello dei caschi regolari, ndr).

Per **un solo cane**, quindi, nessuna rete divisoria, basta porlo sul **sedile o vano posteriore**. Chi contravviene a questo comma 6 incappa espressamente nella previsione del successivo comma 10 che prevede “il pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10” ed un punto di penalità che si raddoppia – come tutte le perdite di punti – per chi ha la patente da meno di tre anni, conseguita successivamente alla data del 1° ottobre 2003.

Sui **mezzi a due ruote**, articolo 170 del Codice della Strada, è permesso il trasporto di animali purché custoditi in apposita **gabbia o contenitore** che non sporga tanto lateralmente o longitudinalmente rispetto alla sagoma del mezzo, ovvero impediscano o limitino la visibilità del conducente.

No, quindi, **al cagnolino posto quasi “a cavallo” del ciclomotore**, come qualche volta succede di vedere, **né tantomeno di corsa** al seguito del “tutore” con strangolamenti già verificatisi.

È in pericolo la sicurezza di umano con casco ed animale, senza.

Posso portare il cane in bus? Ed in taxi, treno, aereo o nave?

In genere gli **autobus** sono già normalmente pieni che salirci con un cane può essere controindicato per tutti. Ma da alcuni anni, sull'onda lunga ritardata, molto ritardata, di ciò che in Centro e Nord Europa dell'Ovest e dell'Est è la normalità, la possibilità di prendere un bus con un cane è stata prevista non solo per i quattrozampe dei non vedenti oppure dei cacciatori in orari

mattutini... **Non vi è una legge nazionale** di divieto o di permesso o, meglio, si trova solo un invito nel già citato Accordo Stato-Regioni sugli animali domestici ad eliminare eventuali divieti ma solo per i cani dei disabili (articolo 9 comma 1. lettera b). Cosa prevedono i Regolamenti di **Cotral e Atac-Metroferro**: i cani devono essere muniti di **guinzaglio e museruola** a paniere; durante il trasporto devono essere tenuti in modo da **non arrecare fastidio** e danno a persone o cose, non ingombrare i passaggi né le porte; Sono ammessi non più di **due cani per vettura**. Sono ammessi al **trasporto gratuito: cani guida** per non vedenti; a **tariffa ordinaria: cani di piccola e media taglia** (da ciò si deve desumere che per i cani di grande taglia vige divieto o questi non pagano? ndr). I passeggeri che accompagnano gli animali sono tenuti a risarcire eventuali danni provocati alla vettura, a cose o ad altri viaggiatori.

L'accesso ai cani è consentito nella **parte anteriore degli autobus** (vedi Regolamento Comunale articolo 13 commi 2, 3, 4) e nel **primo o ultimo vagone di trenini e metropolitana**, naturalmente con guinzaglio e museruola.

Non sono ammessi più di due cani a vettura.

Per il successivo comma 5, sui taxi *“i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica se prenotati, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono sempre ammessi al trasporto”*.

Sui treni **“Eurostar”** sono solo ammessi, e gratuitamente, i cani guida per i non vedenti e **piccoli animali in gabbiette** non superiori a cm 32x32x50. Su **Intercity, Interregionali e Locali** nessuno può sindacare se il cane si trova nel **trasportino**, mentre se è al **guinzaglio e museruola** basta che solo un passeggero non sia d'accordo e il tutore è costretto a cambiare scompartimento; **nessun problema nei corridoi**.

Nei **treni-cuccette**, i cani di grossa taglia sono ammessi solo **se non recano disturbo** e comunque con guinzaglio e museruola, altrimenti è necessario prenotare l'intero scompartimento. Nei **vagoni-letto** sono ammessi ma si deve pagare oltre al biglietto anche una **tassa di pulizia** di 38 euro.

In **aereo** si possono portare in **cabina** i cani di piccola taglia e comunque inferiori ai dieci chili di peso compreso il trasportino di centimetri 48x33x29. Per gli altri il viaggio, sempre in gabbia, è previsto in **stiva**.

In **nave** i cani devono essere muniti di **guinzaglio e museruola** e durante il viaggio vengono alloggiati nel **canile di bordo**, se esistente. Su alcune linee sono ammessi cani di piccola taglia in **cabina** previo benessere del Comandante.

La pulizia dei marciapiedi e dei giardini pubblici

Gli **escrementi canini vanno rimossi**, è sufficiente una busta di plastica, a prescindere dal luogo dove sono stati depositati e dall'Ordinanza (a Roma è l'Ordinanza n.46 del 22 aprile 2002, 103 euro la sanzione) o Regolamento in vigore. La **busta di plastica o l'apposita paletta con sacchetto**, si deve portare sempre con sé durante la passeggiata con il quattrozampe. Si compirà un dovere civico e si abbasserà, peraltro, il tasso di intolleranza nei confronti dei cani per una responsabilità non loro. Cento euro invece per chi viola il Regolamento Comunale di Roma per la tutela degli animali "1. I cani, per i bisogni fisiologici, devono essere condotti negli spazi di terra in prossimità di alberi, negli spazi verdi ed in prossimità degli scolatoi a margine dei marciapiedi. In ogni caso i proprietari o i detentori sono tenuti alla raccolta delle feci emesse dai loro animali, in modo tale da evitare l'insudiciamento dei marciapiedi, delle strade e delle loro pertinenze. 2. Tale obbligo deve essere rispettato anche nelle aree attrezzate dei parchi pubblici, o altre aree ritenute idonee, destinate alle attività motorie, ludiche e di socializzazione degli animali. A tal fine gli accompagnatori dei cani debbono essere muniti di palette ecologiche o altra attrezzatura idonea all'asportazione delle deiezioni. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati alla effettuazione della raccolta delle feci. 3. Non è ammesso lasciar defecare i cani nel raggio di metri cento dalle aree attrezzate per il gioco dei bambini".



Posso portare il cane in spiaggia, in un ristorante? E all'estero?

Per le **spiagge**, i Sindaci delegati dalle Regioni in base all'articolo 105 comma 2 lettera l) del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, oltre che le Capitanerie di Porto, possono prevedere la possibilità di accesso dei quattrozampe in alcuni arenili. Sul litorale del Comune di Roma ora vige l'articolo 13 comma 1 del Regolamento per la tutela degli animali: *"E' consentito l'accesso degli animali domestici negli arenili"* secondo le modalità e con i limiti decisi di anno in anno dall'Amministrazione.

Per i **ristoranti** ed i pubblici esercizi di somministrazione in generale è in vigore a Roma l'articolo 32 del Regolamento comunale per la tutela degli animali: *"1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici. 2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli*

accorgimenti necessari. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che inviano comunicazione all'Ufficio competente per la tutela degli animali. 3. Gli esercizi ai quali è concessa su richiesta la facoltà di non ammettere animali al proprio interno, hanno l'obbligo di installare all'esterno placche che consentano la sistemazione temporanea degli animali.



4. *Gli esercizi ai quali è concessa su richiesta la facoltà di non ammettere animali al proprio interno, hanno l'obbligo di portarlo a conoscenza della cittadinanza, segnalandolo su ogni comunicazione pubblicitaria-mediativa e, comunque all'ingresso dell'esercizio".*

I **cani-guida per non vedenti**, secondo la legge 14 febbraio 1974, n.37 come modificata dalla legge 25 agosto 1988, n.376 hanno libero accesso a locali aperti al pubblico e mezzi di trasporto.

Per l'accesso in **campeggi ed alberghi**, sono sempre di più quelli che ne permettono l'accesso e segnalano tale caratteristica su depliant e siti internet.

È ufficiale, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale europea L146, il testo del Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai **movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia**

e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio che uniforma le norme per i viaggi degli animali da compagnia **all'interno dell'Unione europea**, norme che finora erano diverse da Stato a Stato. Il Regolamento ha stabilito che **dal 3 luglio 2004** gli animali domestici, per essere trasportati a scopo non commerciale da un Paese europeo all'altro o in ingresso nell'Unione Europea (quest'ultimo con differenza oltre i cinque animali e sempre con certificazione veterinaria di esame clinico effettuato nelle 24 ore precedenti), devono essere innanzitutto **identificabili tramite un tatuaggio** (in via transitoria) o un **sistema elettronico** (ISO 11784 o ISO 11785 allegato A), che consenta di risalire al nome e all'indirizzo del proprietario dell'animale. I viaggi di **animali sotto i tre mesi d'età**, non vaccinati, possono essere autorizzati Stato per Stato. Inoltre, devono essere muniti di uno **specifico passaporto** rilasciato da un veterinario attestante la **vaccinazione antirabbica**: attenzione, tale vaccinazione effettuata da non meno di venti giorni e da non più di un anno è obbligatoria se ci si reca in **Sardegna** (controllo all'imbarco navale o aereo), **Friuli-Venezia Giulia** e provincia di **Bolzano**. Norme particolari riguardano i viaggi per **Irlanda, Svezia e Gran Bretagna** che fanno cadere, di fatto,

le grandi limitazioni finora vigenti. Per i **Paesi extra Unione Europea** è buona norma contattare di volta in volta l'Ambasciata del Paese dove intendiamo recarci.

Dog sitter e pensioni: a chi affidarli?

La prima è un'attività sempre più richiesta. In assenza di specifica regolamentazione la Provincia di Roma, prima in Italia, ha organizzato con l'associazione Amaltea dei corsi di in-formazione per dog sitter. L'elenco dei diplomati si trova su www.associazioneamaltea.it oppure 338.7034771. Per le pensioni invece, quando si è costretti ad utilizzarne una, verificatela in loco e chiedete ad altri clienti riguardo all'attenzione resa agli animali.

È lecito fare accattonaggio con i cani?

Nel territorio comunale di Roma, in base al Regolamento Comunale in vigore dal novembre 2005, articolo 14, *"è fatto assoluto divieto di detenere e utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio. Oltre alla sanzione amministrativa da 50 a 300 euro, gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sottoposti a confisca"*. Negli altri Comuni i Sindaci hanno la possibilità con un' Ordinanza di fissare lo stesso principio per debellare quelle che in alcuni casi sono delle vere e proprie organizzazioni basate sullo sfruttamento umano ed animale.

Allevatori e venditori, quali obblighi?

L'articolo 20 comma 3 della Legge regionale 21 ottobre 1997, n.34 *"Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo"* prevede che **"gli animali possono essere venduti soltanto previa certificazione di buona salute attestante che il soggetto non presenta sintomi clinici riferibili a malattie infettive trasmissibili ed è esente da malattie infettive trasmissibili, rilasciata dal servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio o da medici veterinari liberi professionisti della provincia autorizzati dalla stessa azienda USL. La validità del certificato è di due giorni dal**

rilascio". Per i contravventori, articolo 24 comma 5, si applica "la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di 154,93 ed un massimo di 1549,37 euro".

L'articolo 2 comma 1 dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 9 settembre 2003 già richiamata, dispone che "è **vietato acquistare, possedere o detenere cani** di cui all'art. 1 (vedi elenco a pagina 45): **a) ai delinquenti** abituali, o per tendenza; **b) a chi è sottoposto a misura di prevenzione personale** o a misura di sicurezza personale; **c) a chiunque abbia riportato condanna**, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni; **d) a chiunque abbia riportato condanna**, anche non definitiva, per i reati di cui all'art. 727 del codice penale; **e) ai minori di 18 anni** e agli interdetti e inabilitati per infermità".


La compravendita di una cosa (a ciò dobbiamo purtroppo rifarci ancora in tema di animali) è un contratto che si completa prima ancora del trasferimento o consegna della cosa stessa, ai sensi dell'articolo 812 del Codice civile. A Roma il Regolamento Comunale, articolo 16 comma 1, vieta qualsiasi fiera, mostra, esposizione, concorso ad eccezione di quelle senza fine di lucro autorizzate previo parere dell'Ufficio Diritti Animali.



La **Legge regionale del Lazio** n.33 del 2003 già citata, prevede all'articolo 4 che la Regione effettui ogni anno un **censimento degli allevamenti** dei cani delle razze elencate, ed all'articolo 1 comma 8 che *"i proprietari o i detentori che fanno riprodurre le fattrici delle razze elencate hanno l'obbligo di registrare nell'apposita scheda dell'anagrafe canina, la data di nascita dei cuccioli, il loro numero ed il loro sesso"* oltre che il numero di microchip applicato ad ogni singolo cucciolo. **È evidente che per motivi etici è comunque preferibile prendere un cane da un canile o da un rifugio e non acquistarlo.**

Quando il cane muore

I cadaveri di animali sono considerati rifiuti speciali e quindi da incenerire. E, però permesso il **diritto alla sepoltura in cimiteri di animali da compagnia** (previsti dalla legge regionale 34 del 1997 e dall'Accordo Stato-Regioni del 6 febbraio 2003, articolo 9 punto 3) e da pochi anni, grazie all'articolo 24 del Regolamento (CE) n. 1774/2002 che stabilisce norme sanitarie relative alla gestione dei cosiddetti sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, è consentito il sotterramento per gli animali da compagnia in **terreni di privati cittadini** a condizione che il Servizio Veterinario Usl, opportunamente interpellato, decida che **non vi siano controindicazioni** di carattere sanitario a procedere in tal senso. Quando si trova un animale morto per strada si deve chiamare il Servizio Veterinario Usl (per Roma città, quello presso il Canile municipale) per la rimozione e lo smaltimento.



Devo chiamare il Servizio Veterinario USL!

ROMA CITTÀ

Azienda **USL ROMA A** (Municipi 1-2-3-4)

Via Ida Baccini 80 – 06.87140346-06.87133158

Azienda **USL ROMA B** (Municipi 5-7-8-10)

Viale Palmiro Togliatti 1280 – 06.21807741-2-5

Azienda **USL ROMA C** (Municipi 6-9-11-12)

Via Monza 2 – 06.77192535

Via La Spezia 30 – 06.51006533-06.51996535

Azienda **USL ROMA D** (Municipi 13-15-16-Fiumicino)

Via della Magliana 854 – 06.522877642

Via Portuense 1397 – 06.65002415

Ostia – Via dei Romagnoli 781 – 06.5650991-06.5651891

Azienda **USL ROMA E** (Municipi 17-18-19-20)

Via De Sanctis 9 – 06.68354806

ROMA PROVINCIA

AZIENDA **USL ROMA F**

Bracciano Via Dominici 9, 06.99890206

Cerveteri Via Vittorio Veneto, 06.9942453

Civitavecchia Via Filzi 1, 0766.5911 – 06.502968

Rignano Flaminio Via Verdi 2, 0761.508288

AZIENDA **USL ROMA G**

Arsoli Via dei Massimo 2, 0774.921266

Colleferro Via Donatello, 06.9782063

Guidonia Via F.lli Gualandi 35, 0744.354150

Monterotondo Via Montegrappa 60, 06.90080053

Palestrina Via Porta San Martino 38, 06.95322401

Subiaco Largo Mazzini 5, 0774.824144

Tivoli/Villa Adriana Via Galli 39, 0774.3164755

AZIENDA **USL ROMA H**

Anzio Viale Severiano 5, 06.9846101

Ariccia Via delle Cerquette 56a, 06.9331219

Montecompatri Via Rosmini 1, 06.94044201

Pomezia Via del Mare Km. 19, 06.911451

Velletri Via San Biagio 13, 06.96102426

**L'UOMO
È IL MIGLIORE AMICO
DEL CANE?**

